una circolare nella quale, senza addurre motivo di sorta, senza neanco sollevare il dubbio se coloro che pagavano un censo di lire 40 potessero o no essere considerati come elettori in Sardegna, dichiarò che anche in Sardegna bastava che si pagasse il censo di lire 40.

Ma, io domando, se una dichiarazione fatta dall'intendente generale, senza esame della questione che poteva sollevarsi, possa aversi come sufficiente per dire che la legge dovesse interpretarsi a quel modo.

E se il deputato Pescatore credesse che le dichiarazioni fatte in quella circolare debbano considerarsi come fatte dal Ministero, e sieno tali che debbano servire di norma per la intelligenza della legge, io gli domanderei se vorrebbe consentire a parecchie altre osservazioni che in quella circolare si leggono, se vorrebbe, a cagion d'esempio, ammettere che per essere eleggibile si richiedano le stesse condizioni che sono prescritte per essere elettore, come sarebbe dell'annuo censo di lire 40: vorrebbe egli confermare una simile opinione? Eppure il deputato Pescatore può leggerla espressa in quella stessa istruzione dell'intendente generale, ove è detto che possono essere elettori in Sardegna anche coloro che pagano un censo di lire 40.

Io credo per verità che nè l'onorevole Ricci nè l'onorevole Pareto, qui presenti, i quali ambedue facevano parte di quel Ministero, vorranno assumere la responsabilità degli errori corsi in quella circolare. Essi non vorranno certamente appropriarsi la dichiarazione, che per essere eleggibili bisognano le stesse condizioni che per essere elettore.

Se eglino adunque non vorrebbero, come io penso, assumere la risponsabilità in tal parte di quella circolare, non vorranno neppure assumerla nell'altra parte dove contraddice ugualmente alla lettera ed allo spirito della legge, perchè è manifesto che quanto alla Sardegna il n° 4 dell'articolo 1 non è applicabile.

Spero adunque che la Camera vorrà rigettare qualsiasi ordine del giorno che il deputato Pescatore fosse per proporre in suo senso, e confermerà invece l'interpretazione data alla legge dal Ministero; massimamente che mi pare fuor di luogo il sollevare siffatta questione in questo punto, giacchè prima che debbano aver luogo nuove elezioni nell'isola di Sardegna, il Ministero lo promette, sarà presentata una legge intesa a pareggiare l'isola al continente, essendo omai giunto il tempo in cui, a termini della stessa legge elettorale, tale pareggiamento deve operarsi.

FARA. Io accetto questa promessa che fa il signor ministro di pareggiare fra breve le sorti della Sardegna a quelle del continente intorno alle elezioni, non mi so però adattare alle ragioni che egli addusse per difendere la violazione della legge fatta dal suo antecessore.

Se vi sono errori nella circolare diramata dall'intendente Santa Rosa, certamente però contiene quella consuetudine interpretativa della quale parlava l'onorevole Pescatore, al che mi pare che il signor ministro non abbia punto risposto.

Per sei anni le liste elettorali venivano redatte secondo la interpretazione data in quella circolare dall'intendente Santa Rosa, che era così concepita: « Per essere elettore si richiede di godere dei diritti civili e politici, di essere giunto all'età di anni 25 compiuti, ed in ultimo o di pagare un annuo censo di lire nuove 40 di Piemonte, o di avere un'abitazione la cui annua pigione si possa valutare a lire nuove 400 per le città di Cagliari e di Sassari, e a lire 200 per tutti gli altri siti dell'isola.

« Quindi bisogna ritenere che, tanto quel censo quanto quell'abitazione danno diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali; basta perciò che l'una o l'altra di queste condizioni sia coi relativi titoli giustificata. Per la determinata somma di lire nuove 40 potranno mettersi a calcolo i donativi regi, i contributi, le prestazioni surrogate, ed i tributi provinciali, sotto qual nome intendesi quello di casermaggio e di macina. »

Su queste basi, dico, furono sempre formate le liste elettorali della Sardegna durante sei anni. Con una circolare del Ministero quest'anno una vera rivoluzione intervenne nell'isola, e se il ministro Di San Martino non avesse tenuta quella politica che noi tutti conosciamo, io avrei giurato che era un rivoluzionario come Louis Blanc (*Ilarità*); giacchè in Sardegna furono nientemeno che radiati tutti i proprietari; quelli che pagavano fitto erano elettori, i padroni delle case erano radiati; cosicchè base dell'elezione era la miseria, e la proprietà ne era esclusa. Maraviglierà taluno che io, membro della Sinistra, non mi rallegri di questa innovazione; ma si è che noi che ci chiamiamo della Sinistra, siamo fortissimi sostenitori della proprietà, e la vogliamo rispettata.

TOLA. Domando la parola.

FARA. Esaminiamo ora gli argomenti addotti dal signor ministro in risposta all'onorevole deputato Pescatore. Nell'articolo 115 è detto: « Le presenti disposizioni speciali alla Sardegna escludono l'applicazione dei numeri 3 e 4 dell'articolo 1 e correlativi. » Nell'articolo 3 sta la condizione di saper leggere e scrivere, nel 4 di pagare un annuo censo non minore di lire nuove 40 di Piemonte. La legge fatta per la Sardegna non era sicuramente in senso ristrettivo, ma bensì per allargare le condizioni dell'elezione, perchè, se si fossero ritenuti questi numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della legge elettorale, pochissimi sarebbero stati gli elettori di Sardegna. Il Ministero attenendosi all'articolo 115 volle che l'articolo 4, che prescrive di pagare un annuo censo non minore di lire nuove di Piemonte 40, non si applicasse alla Sardegna; ma per essere logico doveva anche non applicare l'articolo 3 che richiede di saper leggere e scrivere, e quindi avremmo veduto che tutti quelli che non sapevano nè leggere nè scrivere sarebbero stati elettori, come sarebbero stati elettori tutti quelli che non hanno proprietà, e quindi esclusa l'intelligenza e la proprietà.

Come si risponde dal signor ministro a questo argomento?

Badate bene che nell'articolo 4 si tratta di titoli, e nell'articolo 3 si tratta di condizioni. Ed io rispondo al signor ministro collo stesso argomento: badate bene che nell'articolo 3 si tratta di titoli, e nell'articolo 4 si tratta di condizioni. A me pare che tanto il saper leggere e scrivere, quanto il pagare un censo, sono condizioni che danno un titolo per essere elettore. Quando il signor ministro vuole che l'articolo 3 sia condizione, e l'articolo 4 sia titolo, risponde con una specie di distinzione teologica per isfuggire l'argomento, ma l'argomento rimane intatto.

Come fu inteso d'altronde l'articolo 11 della legge elettorale?

Questo stabilisce: « I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale. »

Quest'articolo rimane intatto, attenendoci sempre alla logica del signor ministro, perchè quando la legge non lo esclude espressamente, come ha fatto degli articoli 3, 4, 5 e 8, vuol dire che il legislatore lo ritiene, altrimenti detto avrebbe che anche l'articolo 11 non è applicabile alla Sardegna.